

Novità fiscali del 4 gennaio 2008. In evidenza: nuovo regime dei minimi: il Decreto attuativo rende operativo il regime fiscale per i contribuenti; cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

Pubblicato il 4 gennaio 2008

1) Nuovo regime dei minimi: Il Decreto attuativo rende operativo il regime fiscale per i contribuenti

Il 02 gennaio 2008, è stato firmato il Decreto attuativo che rende operativo il nuovo regime fiscale previsto per contribuenti minimi e marginali. La notizia anticipata dal Ministro Visco al quotidiano *Il Sole 24 Ore*.

E così, dal 2008, i piccoli imprenditori e professionisti possono decidere di avvalersi del regime forfetario introdotto dalla Finanziaria per il 2008, che prevede un'imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali del 20% sul reddito netto (ricavi/onorari meno costi/spese), senza essere soggetti ad IRAP, IVA e studi di settore.

Per sceglierlo, basta eliminare, dal 1° gennaio 2008, dalle fatture rilasciate ai clienti l'addebito dell'Iva.

Il regime dei contributi minimi e marginali costituisce dal 2008 il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni.

Per poter aderire al nuovo regime forfetario è necessario che gli interessati, nel 2007, abbiano percepito ricavi o compensi inferiori a 30mila euro lordi e non abbiano effettuato cessioni alle esportazioni.

Occorre anche non avere sostenuto spese per lavoro dipendente e collaboratori e non aver effettuato, nel triennio 2005-2007, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro.

Dal 1° gennaio 2008, quindi, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e giovani professionisti, che ne hanno i requisiti, potranno iniziare autonomamente ad avvalersi del regime forfetario senza dovere fare alcuna comunicazione preventiva all'amministrazione fiscale.

E, quindi, venuto meno per i contribuenti l'obbligo di versamento dell'Iva sulle vendite di beni o prestazioni di servizi, scompare anche il diritto alla detrazione dell'Iva assoluta sugli acquisti.

Il proseguire nel tempo ad addebitare l'Iva ai propri clienti indica da parte del contribuente la scelta di escludere al momento il regime dei minimi.

Dal canto suo Il Ministero delle Finanze ha diffuso il 03 gennaio 2008 un opuscolo per pubblicizzare ai contribuenti tale nuova possibilità.

Sempre al quotidiano Il Sole 24 Ore (del 3/1/2008) è stato anticipato il contenuto del Decreto attuativo, ed emerso il seguente importante chiarimento:

Come è stato rilevato (Dario Deotto in Il Sole 24 Ore del 03/01/2007), il Decreto attuativo, interviene anche sulla disciplina delle ritenute alla fonte da operare sui minimi (ad. professionisti ed intermediati del commercio), infatti, specifica che le ritenute operate possono essere recuperate dall'imposta sostitutiva dovuta e, l'eventuale, eccedenza può essere utilizzata in compensazione. Si tratta di una precisazione che mancava poiché la Finanziaria 2008 non aveva disciplinato tale materia e che adesso viene a modificare i calcoli di convenienza dei contribuenti minimi.

Viceversa, la prima dottrina (tra cui D. Sciuto, M. Avesani), nel silenzio della norma istitutiva, riteneva che sul regime da imposta sostitutiva non andasse applicata la ritenuta alla fonte.

Da parte è doverosa al Legislatore una critica per non avere, prima del 1.1.2008, disciplinato anche tale importante problematica nella legge istitutiva.

(Anticipazioni a Il Sole 24 Ore del 02 e 03 gennaio 2008)

2) Pensioni anzianità e vecchiaia: Nuova disciplina dal 2008

La legge 247 del 24/12/2007 ha recepito i contenuti dell'accordo del 23 luglio tra Governo e parti sociali, apportando significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione di anzianità ed ha introdotto le finestre per la pensione di vecchiaia.

Le modifiche riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi che matureranno i requisiti a partire dal 2008.

Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2007.

L'INPS ha allegato (www.inps.it) le tabelle relative alle pensioni di anzianità per lavoratori dipendenti e autonomi e alle finestre di uscita per la pensione di vecchiaia.

(Nota INPS 03/01/2008)

3) Misuratori fiscali per spettacoli: Elenco provvedimenti di idoneità

Sono stati adottati numerosi provvedimenti di riconoscimento di idoneità di apparecchiature per le attività di spettacoli.

Il D.Lgs. n. 60 del 26/2/1999 ha introdotto gli articoli 74 quater nel D.P.R. n. 633/72 e l'art. 6 nel D.P.R. n. 640/72, stabilendo l'attivazione, nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, di un nuovo sistema per la certificazione dei corrispettivi mediante apparecchi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate speciali, che permette di trasmettere periodicamente, per via telematica all'Agenzia delle entrate tramite Siae, i dati degli incassi giornalieri e mensili.

In attuazione di queste disposizioni sono stati emanati il Decreto 13 luglio 2000 e i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002.

Si tratta della procedura per il rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso per attività spettacolistiche e di intrattenimento, nonché la procedura per il riconoscimento di idoneità di apparecchiature.

Per tale finalità sono stati adottati numerosi provvedimenti di riconoscimento di idoneità di apparecchiature, ricompresi nell'elenco riportato nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, Nota del 03/01/2008)

4) Studi di settore: Sono stati istituiti anche gli osservatori provinciali della Puglia e della Toscana

L'Istituzione degli osservatori provinciali, ai fini della disciplina degli studi di settore ha riguardato pure le regioni Puglia e Toscana

(Agenzia Entrate 03/01/2008)

5) Misure transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva

Sono state introdotte disposizioni in tema di contrattazione collettiva, in vigore dal 03/01/2008. Si dispone che (in attesa della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia e per favorire la piena occupazione e garantire il normale trattamento economico complessivo dei lavoratori) l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati.

Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

In attesa della stipula dei contratti integrativi aziendali, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività.

I contratti integrativi aziendali esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. possono essere rinnovati solo dopo la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

(D.L. 29/12/2007 n. 250, pubblicato in G.U. 2/01/2008, n. 1)

6) Disposizioni in materia di riscossione coattiva: Novità

L'art. 36 del D.L. n. 248 del 31/12/2007 (Decreto milleproroghe), peraltro, stabilisce che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli **enti locali** continua a potere essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui R.D. n. 639/1910 nel caso in cui la riscossione coattiva viene svolta in proprio dall'ente locale o viene affidata;
- b) la procedura del ruolo se la riscossione coattiva vien affidata agli agenti della riscossione.

Il comma 144 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha portato a 20 il numero massimo delle rate trimestrali per il versamento delle somme dovute all'erario, se superiori a cinquemila euro, per debiti tributari a seguito di controllo automatizzato, nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi.

Adesso, con il Decreto 248/2007, si dispone che per le somme se superiori a cinquemila la rateazione avviene in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

Alle luce di tale nuova rateazione prevista per tali casi, viene soppressa la rateazione lunga *“fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento”* (mediante la soppressione, nell'art. 19, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 602/1973, di tali parole).

7) Abolita la tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del Decreto Legge del 31/12/2007, n. 248, in vigore dal 31/12/2007, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa.

8) Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

L'art. 45 del Decreto Legge del 31/12/2007 n. 248, in vigore dal 31/12/2007, ha disposto anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, é

destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

a cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

